

Disciplina per la concessione delle terre comunali a decorrere dall'anno 2014

Adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 26 novembre 2013

Estratto...

Art. 1

La presente disposizione disciplina la concessione dei terreni, facenti parte del patrimonio indisponibile del comune di Seulo, alla generalità degli abitanti del comune. Non trattasi di uso gratuito ma esso è subordinato al pagamento di un corrispettivo canone.

Art. 2

Per godere di concessione di terreni comunali occorre essere in possesso di ambedue i seguenti requisiti:

- A) Essere residenti nel Comune di Seulo;
- B) Essere maggiorenni;

ed appartenere ad una delle due seguenti categorie:

- C) Essere coltivatore diretto oppure essere iscritto alla camera di commercio ed al registro delle imprese agricole detentore di partita IVA oppure essere imprenditore agricolo professionale (IAP);
- D) Appartenere ad altre categorie sociali ed economiche.

Art. 3

Fatta salva la volontà di agevolare le famiglie monoreddito, per i cittadini di cui alla lettera D) del precedente Art. 2, le richieste di concessione di terre pubbliche saranno soddisfatte in base alle disponibilità accertate dopo aver evaso le domande dei cittadini in possesso dei requisiti prescritti alla lettera C) del medesimo Art.2, sulla base dei criteri descritti al successivo Art. 4.

Art. 4

L'Amministrazione Comunale provvede all'assegnazione dei terreni, fino ad un massimo di 40 (quaranta) ettari netti per richiedente, determinando per ciascun concessionario la superficie spettante sulla base di accertamenti d'ufficio ed avuto riguardo a:

- A) certificazione ISEE del nucleo familiare del dichiarante;
- B) età anagrafica del dichiarante;
- C) composizione del nucleo familiare del dichiarante;
- D) regolarizzazione della proprietà o del possesso di terreni;
- E) anzianità di iscrizione aziendale dell'impresa del dichiarante;
- F) consistenza bestiame aziendale del dichiarante;
- G) incremento occupazionale, inteso come assunzione di persone diverse dal richiedente;
- H) registri di carico e scarico di bestiame;

Per "anzianità aziendale" dell'impresa occorre riferirsi alla data della prima iscrizione alla camera di commercio, ancorché vi sia stata successiva variazione nella titolarità e/o nella forma organizzativa della medesima.

Ai fini della presente disposizione, il nucleo familiare da prendere in considerazione è da intendersi composto da:

- il Richiedente
- il Coniuge anche non convivente (con esclusione di quello legalmente ed effettivamente separato) **inteso, altresì, quale il/la convivente, ancorché non vi sia matrimonio ma si instauri un rapporto di "coppia di fatto", che si evinca da elementi oggettivi quali, per esempio, la residenza anagrafica nella medesima unità immobiliare.**
- i Figli conviventi (legittimi, legittimati, adottivi, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, **anche** nati da precedenti **rapporti** affidati a norma di legge);

Al fine di distribuire le terre solamente a coloro che siano agricoltori attivi, si escluderanno dalla concessione coloro che non risultano iscritti nello specifico ruolo previdenziale dell'INPS. Qualora il richiedente e/o il proprio coniuge abbiano esclusivamente impiego lavorativo in ambito agricolo o esercitino altra attività (diversa da quella agricola) da meno di 12 mesi (considerando a tale scopo anche i lavori part-time ed i vitalizi previdenziali pensionistici), la superficie massima assegnabile dei terreni potrà essere incrementata sino a **60 (sessanta)** ettari netti;

Per "Ettari Netti" si intende la Superficie Agricola Utile (SAU), ovvero la superficie totale dell'unità fondiaria agricola, quale risulta dalla documentazione catastale e dalla documentazione relativa a contratti d'affitto o altri titoli di godimento, depurata dalle tare improduttive.

Fino ad esaurimento delle superfici assegnabili, la concessione dei terreni sarà effettuata nel rispetto della graduatoria che sarà redatta sulla base delle seguenti condizioni:

| CONDIZIONE | PUNTI |
|---|--------|
| Anzianità di iscrizione aziendale dell'impresa superiore a 10 anni | 10 |
| Anzianità di iscrizione aziendale dell'impresa compresa tra 6 e 10 anni | 3 |
| Richiedente e/o coniuge senza lavoro o con lavoro in ambito non agricolo da meno di 12 mesi | 12 |
| Richiedente e/o coniuge con lavoro in ambito non agricolo da almeno 12 mesi | 1 |
| Incremento occupazionale (5 punti per ciascun occupato) | Max 20 |
| Per richieste pari o inferiori ad un ettaro di superficie | 7 |
| ISEE da 0 a 7.000 euro | 10 |
| ISEE da 7.001 a 10.000 euro | 8 |
| ISEE da 10.001 a 15.000 euro | 6 |
| ISEE da 15.001 e 25.000 euro | 4 |
| ISEE da 25.001 a 30.000 euro | 1 |
| ISEE oltre 30.000 euro | 0 |
| Età del richiedente compresa tra i 18 ai 40 anni | 10 |
| Età del richiedente compresa tra i 41 ai 55 anni | 8 |
| Età del richiedente compresa tra i 56 ai 65 anni | 6 |
| Età superiore ai 65 anni | 0 |
| Nucleo familiare composto da 4 o più componenti | 6 |
| Nucleo familiare composto da 3 componenti | 3 |
| Nucleo familiare composto da 2 componenti | 2 |
| Nucleo familiare composto da un solo componente | 0 |

Qualora la richiesta di concessione di terre sia avanzata da società, ai fini della valutazione del punteggio, si prenderà in considerazione, in ordine:

- a. la posizione del socio che detiene la quota maggioritaria della medesima, ovvero, in caso di parità di quote societarie possedute,
- b. la posizione del rappresentante legale
- c. la posizione del semplice socio formalmente delegato

I requisiti di cui alla precedente tabella devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Il reddito da prendere in considerazione è quello relativo all'anno precedente alla presentazione della richiesta.

L'incremento occupazionale dovrà essere dimostrato dal richiedente con l'esibizione del contratto di lavoro delle persone assunte, che copra lo stesso arco temporale per cui si richiede la concessione delle terre.

Nel caso in cui nella domanda siano omesse dichiarazioni o attestazioni utili ai fini dell'attribuzione del punteggio, si provvederà ad attribuire il punteggio minimo previsto per ciascuna delle singole condizioni.

A parità di punteggio in graduatoria, ha precedenza il richiedente più giovane di età.

Art. 5

Ai fini della determinazione dell'entità delle superfici concesse per destinazione d'uso pascolativo, si tiene conto degli UBA (Unità Bovini Adulti).

La conversione in UBA del numero di animali presenti in azienda del richiedente, è effettuata mediante la seguente tabella:

| | |
|--|----------|
| Bovini adulti di età superiore ai 2 anni | 1,00 UBA |
| Bovini di età compresa tra i 6 mesi e i 2 anni | 0,60 UBA |
| Equini di età superiore ai 6 mesi | 1,00 UBA |
| Ovini | 0,15 UBA |
| Caprini | 0,15 UBA |

Nel rispetto della graduatoria redatta ai sensi del precedente articolo, l'entità massima delle superfici concesse è determinata nel seguente modo:

FASE 1) le superfici saranno concesse in base alla condizione più vantaggiosa per il richiedente tra le seguenti:

i. titoli posseduti; assegnando un ettaro per ciascun titolo posseduto dal richiedente;

~~ii.~~ consistenza bestiame certificata ai sensi del successivo art. 12; assegnando al richiedente due ettari netti per ciascun UBA.

FASE 2) al netto di quanto già concesso nella precedente FASE, fino al massimale di **60 (sessanta)** ettari, le superfici residue non assegnate saranno concesse in base alla condizione più vantaggiosa per il richiedente tra le seguenti:

iii. titoli posseduti; assegnando un ettaro per ciascun titolo posseduto dal richiedente;

iv. consistenza bestiame; assegnando al richiedente due ettari netti per ciascun UBA.

Gli ettari complessivamente assegnati nella fase 1) non possono eccedere i massimali di cui all'art. 4.

Soddisfatte tutte le esigenze dei richiedenti, avendo proceduto secondo le disposizioni illustrate nelle fasi 1), 2), le superfici residue saranno concesse in sovrappiù rispetto al massimale di **60 (sessanta)** ettari, a fronte del corrispettivo di **150 Euro/ettaro** all'anno, in deroga al successivo art. 7, a coloro che ne faranno richiesta nel rispetto della graduatoria formulata ai sensi dell'art. 4.

Qualora nella domanda non compaia il numero di ettari richiesti, essi saranno concessi nella misura del minimo tra i titoli e gli UBA posseduti, senza alcun fattore moltiplicativo.

Art. 6

Le richieste di concessioni devono essere presentate dal **01 Gennaio al 31 Gennaio** di ogni anno e le concessioni saranno di durata annuale.

L'amministrazione comunale definirà la graduatoria sulla base delle richieste pervenute, ai sensi dell'art. 4 della presente disciplina.

La concessione decorrerà dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Le concessioni per destinazione d'uso pascolativo sono da intendersi in forma di pascolo indiviso. Non sono consentiti frazionamenti o divisioni fisiche dei lotti concessi; è esclusa, pertanto, la facoltà di utilizzo in forma esclusiva, dal singolo concessionario, delle aree ricadenti nei fogli e mappali assegnati.

Non è consentito alcun intervento, ancorché migliorativo, che non sia esplicitamente autorizzato dall'amministrazione comunale.

Art. 7

Fino al raggiungimento del massimale assegnabile, il canone di concessione è così definito:

| DESCRIZIONE | MASSIMALE | | CANONE |
|--|------------|------------|--------------|
| | FASE 1) | FASE 2) | |
| Richiedente e/o coniuge con impiego lavorativo in ambito non agricolo da meno di 12 mesi | 60 ha | 60 ha | 1 € / ettaro |
| Richiedente e/o coniuge con impiego lavorativo in ambito non agricolo da almeno di 12 mesi | 40 ha | 60 ha | 4 € / ettaro |

Per poter procedere alla formalizzazione della concessione, si dovrà ottemperare nei modi e termini a quanto di seguito specificato. A decorrere dalla data di notifica dell'entità delle superfici spettanti e dell'importo del relativo canone, il richiedente ha 30 giorni di tempo per corrispondere il pagamento ed esibire la ricevuta, pena la decadenza del diritto alla concessione.

Il canone di concessione viene aggiornato e rivisto con cadenza triennale.

Art. 8

Il concessionario deve lasciare liberi i terreni nel caso in cui il Comune dovesse intervenire con programmi propri di trasformazione fondiaria, agricola o di altra natura. In tal caso il concessionario potrà continuare a fruire della concessione compatibilmente con la realizzazione e conduzione dell'intervento comunale.

Tale compatibilità sarà valutata insindacabilmente dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale informerà l'interessato in tempo utile.

E' fatto obbligo al concessionario, per tutta la durata dell'assegnazione, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nella Ordinanza Regionale Antincendi emanata annualmente ed in tutte le norme vigenti in materia di tutela ambientale, paesaggistica e sanitaria.

Art. 9

Le richieste di concessione dei terreni comunali devono essere presentate al Protocollo del Comune di Seulo, in carta semplice sugli appositi moduli e nei termini stabiliti dall'Amministrazione comunale e pubblicizzati mediante avvisi e/o bandi.

Art. 10

Fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste da altre norme, oltre al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 12 del 14 marzo 1994, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 103,29 a € 309,87, i concessionari che:

- A) Danneggiano la viabilità rurale;
- B) Inquinano, intasano o modificano il letto naturale di corsi d'acqua;
- C) Inquinano i pozzi;
- D) Rimuovono cippi di confine, alberi o picchetti;
- E) Danneggiano colposamente con il fuoco o erbicidi i terreni comunali;
- F) Coltivano senza autorizzazione o concessione o comunque utilizzano terreni comunali;
- G) Interrompono o intralciano la libera circolazione stradale tramite ostacoli di varia natura o reti metalliche, ivi incluso l'alimentazione del bestiame lungo le strade;
- H) immettano bestiame senza aver presentato domanda;
- I) immettano bestiame altrui;
- J) estirpino la macchia;
- K) non comunichino, entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento, eventuali incrementi del gregge (o mandria) immesso nel pascolo;
- L) fatte salve le disposizioni ASL in materia, non è consentito il pascolo semibrado dei suini nel periodo che intercorre tra il 21 Giugno ed il 21 Settembre.

Nel caso di recidiva, oltre a quanto previsto dal successivo art. 11, sarà comminata la sanzione massima.

Art. 11

Decadono dalla concessione e non possono fruirne neanche in futuro coloro che:

- A) Abbiano ottenuto la concessione sulla base di false dichiarazioni;
- B) Subconcedono i terreni o usufruiscono di subconcessioni;
- C) Siano morosi nei confronti del Comune per quanto attiene al pagamento del canone relativo e terreni dati in concessione;
- D) Siano recidivi in violazioni del precedente Art. 10), lettere da A) a F);
- E) Si rendano responsabili delle violazioni previste al precedente art. 10, lettere da G) a L);
- F) **In considerazione delle tare dei terreni, iscrivano nel proprio fascicolo aziendale estensioni di superficie che abbiano una corrispondenza superiore a quelle nette concesse dal comune di Seulo.**

Decadono dalla concessione coloro che, richiedendo a vario titolo di essere inseriti nei cantieri occupazionali del comune di Seulo, siano assunti nel comune medesimo, ancorché con contratti a tempo parziale e/o determinato, ovvero instaurino con il comune un qualsivoglia rapporto di lavoro parasubordinato, autonomo o autonomo occasionale. La decadenza della concessione, opera altresì, nei confronti del concessionario i cui dipendenti instaurino con il comune una delle tipologie di rapporto sopra menzionate, ovvero richieda semplicemente di essere inserito nelle liste dei cantieri occupazionali.

Art. 12

Per destinazione d'uso pascolativo, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà denunciare il numero dei capi da immettere nel pascolo (consistenza bestiame), mediante apposita certificazione rilasciata dal competente servizio veterinario della ASL, aggiornata all'ultimo giorno del mese che precede la scadenza del bando.

Art. 13

E' vietata la permuta dei lotti tra concessionari senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi di alienazione totale del bestiame, il Comune non procederà alla restituzione del canone e le relative aree concesse non possono essere oggetto di trasmissione a terzi.

Art. 14

Il beneficio del pascolo non potrà essere ceduto a terzi, pena la revoca della concessione.

Art. 15

Le eventuali zone o specie di bestiame da vietare al pascolo, per esigenze di recupero ambientale e produttivo o per prevenire fattori di diffusione di malattie, saranno stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Tali divieti e le motivazioni che li hanno determinati saranno immediatamente portati a conoscenza degli allevatori e dei cittadini mediante affissione all'Albo del Comune per 15 gg. consecutivi.

Art. 16

Quando non fosse possibile identificare il proprietario del bestiame sciolto al pascolo nei terreni comuni, il bestiame stesso sarà sequestrato e qualora il proprietario non si presenti per il suo ritiro verrà venduto ad asta pubblica ad unico incanto con l'osservanza delle disposizioni del codice civile per le cose smarrite.

Art. 17

In caso di malattie od epidemie, previo parere del servizio veterinario della ASL, il bestiame verrà isolato in zone da stabilirsi con atto sindacale con l'osservanza di tutte le disposizioni in materia.

Art. 18

Il diritto di prelazione è consentito in caso di cessione d'azienda ai soggetti legati da un rapporto di parentela con il concessionario fino al 3° (terzo) grado.

Il decesso del concessionario comporta la decadenza della concessione. E' riconosciuto il diritto di prelazione ai soggetti legati da un rapporto di parentela con il concessionario fino al 3° (terzo) grado. Esso deve essere esercitato entro gg. **60 (sessanta)** dal **decesso**.

Art. 19

Con decorrenza dalle concessioni per l'anno 2015 e successive, ai concessionari di terre pubbliche si applicherà un'imposta pari a € 50/UBA per tutti gli UBA detenuti in sovrappiù a 40.

Ai fini della determinazione dell'entità delle superfici concesse per destinazione d'uso diverso da quello pascolativo, l'entità massima delle superfici concesse si determina in deroga alla presente disciplina.

In caso di rinuncia alla concessione o del mancato rispetto del disposto di cui all'art. 5, entro 30 giorni dal termine entro il quale i beneficiari avrebbero dovuto presentare al competente ufficio la ricevuta di pagamento del canone, si provvede con apposito atto all'aggiornamento della graduatoria ed ai connessi adempimenti. Il termine, ai fini dell'aggiornamento della graduatoria, decorre dalla data dell'ultima notifica di cui all'art.